

**RELAZIONE****REGOLAMENTO N. 9 DEL 14 NOVEMBRE 2007 RECANTE LA DISCIPLINA DELL'USO DI DENOMINAZIONE ASSICURATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 308, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

Il Regolamento reca la disciplina in materia di utilizzo della denominazione assicurativa, in attuazione dell'art. 308, comma 3, del Codice delle Assicurazioni private (di seguito "Codice"), che attribuisce all'ISVAP il potere di individuare, in via regolamentare, le ipotesi nelle quali le parole o locuzioni, il cui uso è riservato ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate, nonché agli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e ai periti assicurativi, possono essere legittimamente adoperate da soggetti diversi, in ragione dell'esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto.

Il Regolamento si compone di 8 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** recano la definizione delle espressioni usate nel testo nonché l'ambito di applicazione del Regolamento.

L'**articolo 3**, comma 1, disciplina l'utilizzo riservato della denominazione assicurativa e riassicurativa precisando che l'uso delle locuzioni di cui al primo comma dell'articolo 308 del Codice è riservato alle imprese di assicurazione e riassicurazione nazionali e alle imprese comunitarie ed extracomunitarie abilitate ad operare in Italia.

Il comma 2 ribadisce la riserva di utilizzo delle espressioni proprie dello svolgimento delle attività di intermediazione assicurativa e peritale, elencate nel secondo comma dell'articolo 308, precisandone le condizioni di utilizzo.

In particolare, a fronte della genericità della previsione della norma primaria viene chiarito il principio, già rinvenibile nella *ratio* del Codice, della necessaria corrispondenza tra le locuzioni proprie dell'attività di intermediazione e l'attività corrispondente alla sezione di appartenenza. In virtù di tale disposto, ad esempio, un soggetto iscritto nella sezione B non ha titolo per utilizzare l'espressione "agenzia di assicurazioni" che richiama l'attività svolta dai soggetti iscritti nella sezione A.

L'**articolo 4**, comma 1, consente alle imprese di partecipazione assicurativa capogruppo, in forza del controllo amministrativo esercitato da questa Autorità in base alle disposizioni in materia di vigilanza sui gruppi assicurativi, di utilizzare le espressioni riservate dall'articolo 3, comma 1. L'utilizzo è considerato legittimo esclusivamente se accompagnato da espressioni descrittive dell'oggetto sociale, ad es. "Zeta assicurazioni holding s.p.a.", e non generi alcun dubbio in merito all'attività svolta dall'impresa.

Allo stesso modo, l'articolo 4, comma 2, consente agli intermediari assicurativi e ai periti, benché diversi dai soggetti (le imprese) indicati nel primo comma dell'articolo 308 del Codice, di utilizzare legittimamente alcune delle espressioni ivi indicate, in particolare la parole "assicurazione" e similari, in quanto sottoposti alla vigilanza dell'ISVAP.

*Ratio* dell'articolo 308 del Codice è, infatti, quella di vietare, in linea con quanto previsto nel settore bancario dall'articolo 133 del T.U.B., l'utilizzo, nella denominazione sociale, nelle insegne commerciali e in ogni comunicazione destinata al pubblico, di parole idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di una attività sottoposta a riserva di legge (attività assicurativa, attività di intermediazione assicurativa e attività di perito di assicurazione) da parte di soggetti non legittimati a svolgere quelle attività.

In tal senso, la suddivisione dell'articolo 308 in due commi, il primo volto a reprimere l'abuso di denominazione da parte di soggetti diversi dalle imprese di assicurazione, il secondo, l'abuso da parte di soggetti diversi dagli intermediari di assicurazione e dai periti, va intesa nel senso di meglio circoscrivere le parole che soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese e dagli intermediari, quindi soggetti in senso lato "non assicurativi", non possono utilizzare.

Ne consegue che, sebbene un'interpretazione letterale porti a considerare gli intermediari e i periti quali soggetti "diversi" da quelli elencati nel comma 1 dell'articolo 308 (le imprese), una interpretazione logico-teleologica induce a ritenere che l'utilizzo di alcuni termini riservati alle imprese possa essere legittimamente consentito anche agli intermediari e ai periti, i quali svolgono comunque attività del settore soggette a vigilanza e non possono pertanto essere equiparati ai soggetti "non assicurativi".

Si abbia presente che l'obbligo di vigilanza imposto agli intermediari dalla recente normativa sull'intermediazione (Regolamento ISVAP n. 5/2006), di rappresentare chiaramente al pubblico, attraverso le comunicazioni informative precontrattuali, la loro natura di intermediari di assicurazione e gli estremi della loro iscrizione al Registro rappresenta un ulteriore presidio idoneo ad escludere qualsiasi equivoco sulla natura dell'attività svolta, a tutela dei consumatori.

L'**articolo 5** prevede l'utilizzo legittimo, da parte di soggetti diversi dalle imprese, intermediari e periti, delle parole o delle locuzioni riservate, in ragione dell'esistenza di "elementi di fatto" tali da escludere confusione nel pubblico in ordine all'attività non assicurativa esercitata. In particolare, si prevede che, qualora l'uso delle espressioni riservate avvenga con l'aggiunta di locuzioni che qualificano in maniera non equivoca la diversa attività imprenditoriale, commerciale o professionale svolta, possano ritenersi soddisfatte quelle esigenze di tutela dei terzi che legittimano la riserva.

Al fine di circoscrivere con la massima chiarezza le locuzioni aggiuntive utilizzabili, l'articolo stabilisce che non sono comunque sufficienti ad escludere la potenziale ingannevolezza le locuzioni aggiuntive che richiamino attività, o fasi di attività, ricomprese nella definizione di "intermediazione assicurativa" ex articolo 106 del Codice, quali ad esempio "consulenza" o "assistenza", o nella definizione dell'attività di perito di assicurazione ex articolo 156 del Codice, ad esempio "stime", così come le locuzioni talmente generiche da poter potenzialmente ricomprendere tali fasi di attività, quali ad esempio "pratiche", "affari", "servizi".

Gli **articoli 6-8**, infine, contengono la disciplina transitoria e le norme relative alla pubblicazione e all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Roma, 14 novembre 2007